



Provincia di Perugia

STATUTO

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.3 del 23 gennaio 2015 e dalla Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015, parzialmente modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 14.11.2017 e deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.06.2018.

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Rapporti con i comuni
- Art. 4 Sede
- Art. 5 Stemma e gonfalone
- Art. 6 Patrimonio della Provincia

TITOLO II RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

- Art. 7 Funzioni fondamentali
- Art. 8 Territorio e Ambiente
- Art. 9 Mobilità e Trasporti
- Art. 10 Rete delle Infrastrutture
- Art. 11 Servizi Formativi
- Art. 12 Sistemi Informativi
- Art. 13 Assistenza agli enti locali

TITOLO III ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

- Art. 14 Organi di governo
- Art. 15 Presidente della Provincia
- Art. 16 Competenze e funzioni del Presidente di Provincia
- Art. 17 Dimissioni del Presidente della Provincia
- Art. 18 Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia
- Art. 19 Vicepresidente e consiglieri delegati
- Art. 20** Consiglio provinciale
- Art. 21 Funzionamento e organizzazione del Consiglio provinciale
- Art. 22 Gruppi consiliari
- Art. 23 Sedute consiliari
- Art. 24 Prima seduta del Consiglio provinciale
- Art. 25 Competenze del Consiglio provinciale

- Art. 26 Diritti e doveri dei Consiglieri provinciali
- Art. 27 Iniziativa delle deliberazioni
- Art. 28 CONSIGLIO APERTO
- Art. 29 Assemblea dei sindaci
- Art. 30 Verbalizzazione
- Art. 31 Obbligo di astensione
- Art. 32 Pareri dei responsabili dei servizi e del Segretario
- Art. 33 Obblighi di trasparenza degli organi

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 34 Principi generali sull'organizzazione degli uffici
- Art. 35 Dirigenza
- Art. 36 Conferimento incarichi dirigenziali
- Art. 37 Incarichi esterni
- Art. 38 Organismo di valutazione della performance
- Art. 39 Modi di esercizio della rappresentanza legale in giudizio
- Art. 40 Direzione generale
- Art. 41 Segretario generale
- Art. 42 Organismi di coordinamento fra enti
- Art. 43 Atti degli organi di direzione amministrativa

TITOLO V GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 44 Ordinamento finanziario
- Art. 45 Finanza provinciale
- Art. 46 Amministrazione dei beni provinciali
- Art. 47 Regolamento e statuto del contribuente

TITOLO VI SISTEMA DEI CONTROLLI

- Art. 48 Controlli
- Art. 49 Revisione economico-finanziaria

TITOLO VII
RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA

- Art. 50 Conferimento di funzioni provinciali ai comuni e alle unioni di comuni
- Art. 51 Uffici in convenzione e avvalimento di uffici di altre amministrazioni
- Art. 52 Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni
- Art. 53 Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione
- Art. 54 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane
- Art. 55 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza e comunicazione
- Art. 56 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici
- Art. 57 Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi
- Art. 58 Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione

TITOLO VIII
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Art. 59 Servizi pubblici provinciali
- Art. 60 Vigilanza sulla verifica del contratto di servizio

TITOLO IX
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 61 Trasparenza, diritto di accesso e open data (dati aperti)
- Art. 62 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- Art. 63 Partecipazione popolare e democrazia diretta in rete

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 64 Disposizioni finali
- Art. 65 Modalità di approvazione e di revisione dello Statuto
- Art. 66 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. La Provincia di Perugia è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia statutaria normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. Coordina la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 2

Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
 - c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
 - e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
 - f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio;
 - g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia perseguendo condizioni di equità nella fruizione degli stessi;
 - h) ispirare ai criteri di equità, proporzionalità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi;
 - i) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea.
2. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tale fine promuove nel suo territorio la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione.
3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale.
4. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.
5. La Provincia promuove l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione dell'ente e quali forme di garanzia per la partecipazione dei cittadini e di semplificazione dei rapporti con gli enti del territorio.

Art. 3

Rapporti con i comuni

1. La Provincia impronta la propria azione in rapporto con i comuni, singoli e associati del suo territorio. Ai fini della rappresentanza territoriale, la Provincia può articolarsi in zone omogenee

per l'esercizio delle funzioni provinciali anche in forma associata.

2. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'ente e dei comuni.

Art. 4

Sede

1. La Provincia ha sede nel comune di Perugia, Piazza Italia, Palazzo della Provincia.

2. Il Consiglio provinciale può stabilire, d'intesa con i comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei sindaci, l'utilizzo di sedi decentrate per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. La Provincia ha un proprio stemma e un gonfalone.

2. Lo stemma è costituito da uno scudo rosso, fregiato da ornamenti della Provincia, con grifo passante d'argento, coronato all'antica, armato, imbeccato e con la lingua d'oro. Insieme al logotipo "Provincia di Perugia", lo stemma identifica il "marchio" della Provincia.

3. Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare di colore azzurro, terminato a tre bandoni a forma di vajo irregolare, il centrale più lungo, ornati con ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto, sormontato dall'iscrizione centrata in oro "Provincia di Perugia". La stoffa è inchiodata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi dorati alle due estremità e sospesa mediante lacci dorati, con fiocchi simili pendenti dai due lati del gonfalone ad altra asta verticale, ricoperta di velluto azzurro, con bullette dorate poste a spirale e cimata da una freccia con gambo di metallo dorato con lo stemma della Provincia. Sul gambo della freccia è inciso il nome della Provincia con la data della sua costituzione. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro. Il gonfalone viene esibito nelle cerimonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione, in conformità alle direttive emanate in proposito dal Presidente della Provincia.

4. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del Consiglio provinciale.

Art. 6

Patrimonio della Provincia

1. I beni provinciali si distinguono, in conformità alla legge, in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili ed indisponibili.

2. Di tutti i beni provinciali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità e amministrazione del patrimonio.

TITOLO II

RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 7

Funzioni fondamentali

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. La Provincia esercita funzioni amministrative delegate dalla Regione che siano coerenti con l'insieme delle funzioni proprie, purché siano attribuite contemporaneamente le risorse adeguate a rendere effettivo il loro esercizio.

3. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

4. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e comuni relativamente alle funzioni

amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

Art. 8

Territorio e Ambiente

1. La Provincia esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale, secondo quanto stabilito dalla legge. In particolare, adotta il piano territoriale di coordinamento provinciale, comprendente le strutture di comunicazione, le reti di servizi o delle infrastrutture di interesse provinciale. Il piano territoriale provinciale include comunque i contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei comuni.
2. La Provincia persegue, per gli aspetti di competenza, un armonico sviluppo del territorio e degli ecosistemi attraverso azioni di attiva tutela e di valorizzazione dell'ambiente. Promuove la conoscenza e la salvaguardia dei caratteri naturali e dell'habitat di tutti gli organismi viventi; opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; favorisce il risparmio energetico, la ricerca e l'impiego di fonti rinnovabili; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree soggette a calamità naturali.

Art. 9

Mobilità e Trasporti

- 1 La Provincia esercita tutte le funzioni amministrative e di programmazione in materia di trasporto pubblico locale ad essa attribuite o delegate. Esercita altresì le attività di carattere tecnico-amministrativo finalizzate alla predisposizione degli strumenti di pianificazione come i Piani di Bacino, nonché le funzioni di controllo sulla sicurezza degli impianti fissi, così come previsto dalla specifica normativa di settore.
2. La Provincia programma, autorizza e vigila sulle attività legate alla circolazione dei mezzi di trasporto. Svolge l'attività amministrativa in materia di autotrasporto merci per conto proprio e per conto di terzi.

Art. 10

Rete delle Infrastrutture

1. La Provincia, per favorire le relazioni nel proprio territorio e valorizzarne l'assetto policentrico, attribuisce alla rete delle infrastrutture di trasporto e comunicazione la funzione di garantire l'accessibilità e la mobilità.
2. La Provincia gestisce la rete stradale provinciale e quella regionale ad essa delegata purché siano attribuite contemporaneamente le risorse adeguate a rendere effettiva la gestione e regola la circolazione stradale. Tale attività riguarda gli interventi di nuova costruzione e di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti dai programmi annuali e pluriennali della Provincia e della Regione, tendenti all'adeguamento e allo sviluppo della rete stradale stessa.

Art. 11

Servizi Formativi

1. La Provincia concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio, orientando gli interventi nel campo della edilizia scolastica al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative e culturali.
2. La Provincia, nel rispetto della programmazione regionale, cura la redazione del Piano della programmazione dell'offerta formativa degli istituti secondari di secondo grado e la redazione del Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, approvato dalla conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica.
3. La Provincia, per quanto di competenza, gestisce il patrimonio edilizio assegnato alle Istituzioni scolastiche e le relative strutture sportive ubicate nel territorio provinciale e si occupa della loro completa funzionalità, fruibilità e sicurezza mediante la manutenzione ordinaria e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria.
4. Oltre alla verifica della conformità degli edifici scolastici alle normative vigenti, la Provincia

effettua l'analisi degli interventi necessari al raggiungimento delle certificazioni obbligatorie, programma l'attuazione degli interventi da effettuare e assicura tutta l'attività per il rilascio delle certificazioni finali compresa la certificazione di prevenzione incendi.

Art. 12

Sistemi Informativi

1. La Provincia provvede alla pianificazione, progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla gestione del proprio sistema informativo automatizzato, secondo criteri di integrazione e interconnessione telematica con le reti di altre amministrazioni, predisponendo i servizi per l'interoperabilità e per la cooperazione applicativa. La raccolta, elaborazione e gestione dei dati, delle informazioni, dei documenti, nelle materie di propria competenza, avviene nel rispetto della normativa in materia di limiti di accesso, di segreto e di tutela della riservatezza, predisponendo le misure e le procedure tecniche per la salvaguardia dei dati protetti.
2. La Provincia svolge, inoltre, le attività di predisposizione e adozione degli atti in materia di adempimenti statistici fra i quali la raccolta ed elaborazione dei dati sulla base della normativa vigente.

Art. 13

Assistenza agli enti locali

1. La Provincia, previa intesa con i comuni interessati, assicura agli enti locali servizi di assistenza tecnico-amministrativa negli ambiti e nelle forme stabiliti da appositi regolamenti, con particolare riferimento ai comuni di piccole dimensioni. A tal fine la Provincia può istituire , disciplinandoli con proprio regolamento, servizi di rilevazione ed elaborazione dati, di progettazione tecnica di opere ed impianti pubblici, di formazione del personale tecnico ed amministrativo dei comuni ed altri enti locali.
2. La Provincia può esercitare l'attività di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante.
3. La Provincia può esercitare l'attività di monitoraggio dei contratti di servizio, effettuando l'analisi e la valutazione degli esiti dei servizi al fine di valutare l'organizzazione del servizio medesimo, la sua adeguatezza e le sue ipotetiche riprogrammazioni o ridefinizioni.
4. La Provincia può esercitare l'attività di organizzazione di concorsi e procedure selettive per conto dei comuni ed altri enti locali.
5. La Provincia può fornire supporto alle attività culturali e sociali e in materia di progetti europei.
6. La Provincia, nello spirito del servizio alla collettività e dell'uniformità dell'azione amministrativa, promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione e mette a disposizione le proprie risorse per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali in ogni altro ambito di propria competenza.

TITOLO III

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 14

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci.

Art. 15

Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta anche in giudizio e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i

consiglieri delegati a norma delle disposizioni dello Statuto. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

4. Il Presidente della Provincia predispose il Programma di Governo anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente; esso viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio entro trenta giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.

5. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

6. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma 5.

Art. 16

Competenze e funzioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti che non rientrano nelle funzioni di gestione assegnate ai dirigenti o riservate alla competenza del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma precedente, il Presidente, in particolare:

- a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
- b) svolge attività propulsiva nei confronti del Direttore generale, ove nominato, e dei dirigenti, anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia ed emanando direttive;
- c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
- d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni nonché il regolamento degli uffici e dei servizi;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; promuove e approva gli accordi di programma ai sensi di legge;
- g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati;
- h) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti provinciali;
- i) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, nomina e revoca il Segretario generale e il Direttore generale;
- l) conferisce delega ai dirigenti di area o di servizio relativamente alla partecipazione alle conferenze di servizi e alle conferenze istituzionali;
- m) decreta la presenza del gonfalone alle cerimonie pubbliche e l'uso dello stemma della Provincia.

3. Inoltre delibera in ordine a:

- a) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi dei lavori pubblici;
- b) l'approvazione di piani e regolamenti di altri enti locali, agenzie, consorzi e altro, come previsto dalle leggi statali e regionali vigenti;
- c) gli atti di definizione degli obiettivi non individuati dettagliatamente nei documenti di

programmazione;

D) l'approvazione dei criteri e piani semestrali di riparto dei contributi non indicati specificamente nei documenti di bilancio;

e) l'approvazione degli schemi di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa afferenti all'esercizio della potestà di indirizzo politico-amministrativo, relativi a programmi ed interventi previsti negli strumenti di programmazione provinciale;

f) l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati e degli accordi sindacali concernenti il personale provinciale.

4. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre all'adozione o all'approvazione del Consiglio provinciale ogni altro atto che ritenga opportuno, acquisiti i pareri di cui all'art. 32, co. 1, se dovuti.

5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del decreto e della delibera. Le delibere vengono pubblicate all'Albo pretorio digitale dell'ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale.

6. Nel caso di urgenza, le delibere del Presidente della Provincia possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel dispositivo.

Art. 17

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

3. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 18

Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 19

Vicepresidente e consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare, dandone comunicazione al Consiglio, un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e che esercita le funzioni ad esso delegate dal Presidente.

2. Il Vicepresidente decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente.

3. Il Presidente può, dandone comunicazione al Consiglio, nominare uno o più consiglieri come suoi delegati, definendo l'ambito delle deleghe conferite, anche per aree territoriali omogenee. La delega non può in ogni caso comportare attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria o che comunque impegnino l'amministrazione verso l'esterno.

4. I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Presidente.

5. I consiglieri delegati collaborano col Presidente, anche in forma collegiale, nell'ambito delle politiche e delle attività delegate.

6. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario generale e, se nominato, il Direttore generale della Provincia e a cui possono essere invitati i dirigenti o i responsabili degli uffici interessati.

7. Il Presidente può revocare il Vicepresidente e i consiglieri delegati, oppure singole deleghe conferite agli stessi, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 20

Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo presiede, e da dodici consiglieri eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.
3. L'elezione del Consiglio si svolge in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato, che definisce anche la sua durata in carica, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica.
4. Il Consiglio provinciale rimane in carica due anni. La cessazione dalla carica comunale comporta l'immediata decadenza da consigliere provinciale.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è colui che ha riportato nella elezione la maggiore cifra elettorale.

Art. 21

Funzionamento e organizzazione del Consiglio provinciale

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della provincia. Il regolamento disciplina le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i suoi membri e in particolare alle minoranze. Disciplina, altresì, gli obblighi di astensione dei consiglieri, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 32.
2. Il regolamento può prevedere l'istituzione di una o più commissioni, integrabili con i membri dell'Assemblea dei sindaci per l'esame di specifici argomenti. Le commissioni eleggono al loro interno un Presidente le cui funzioni sono specificate dal regolamento.
3. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.
4. Il Consiglio provinciale e le sue commissioni vengono di norma convocati presso la sede di Perugia, Piazza Italia, Palazzo della Provincia. Possono essere convocati, inoltre, presso la sede di uno dei comuni del territorio provinciale o, in via eccezionale e per particolari esigenze, in sede diversa per la trattazione di materie aventi specifico interesse locale.
5. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità.
6. Il Consiglio è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Ove sia assente anche il Vicepresidente, presiede la seduta il consigliere anziano.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.
8. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Segretario generale.
9. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai consiglieri mezzi per l'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.
10. Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività consiliare la Provincia si avvale dell'uso delle tecnologie.
11. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli comunali.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. Il regolamento del Consiglio provinciale può prevedere l'istituzione di gruppi, formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.
2. I consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo gruppo autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche

rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i consiglieri compongono il gruppo misto che si costituisce comprendendo anche solo un consigliere.

Art. 23

Sedute consiliari

1. Il Consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza.
2. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, escluso il Presidente della Provincia. Nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Il Consiglio provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, a meno che tutti i consiglieri non siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

Art. 24

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
3. I consiglieri provinciali sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 25

Competenze del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con i suoi atti fondamentali.
3. In particolare, spetta al Consiglio provinciale:
 - a) adottare, a maggioranza assoluta, la proposta di Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei sindaci; approvare tutti i regolamenti, ivi compreso, su proposta del Presidente della Provincia, il regolamento sugli uffici e i servizi dell'ente;
 - b) approvare l'atto regolativo dei rapporti con i comuni che fruiscono del servizio di assistenza tecnico- amministrativa erogato dalla Provincia;
 - c) approvare lo Statuto e i regolamenti delle aziende speciali, ove istituite;
 - d) adottare, su proposta del Presidente, gli schemi di bilancio annuali e pluriennali, il rendiconto e i relativi allegati da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci;
 - e) approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni e i rendiconti di gestione e i relativi allegati; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie;
 - f) approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non espressamente previsto negli atti succitati;

- f) deliberare la partecipazione della Provincia a società di capitali, associazioni, fondazioni, istituzioni e consorzi e l'approvazione dei relativi statuti;
 - g) deliberare in ordine all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e adottare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - h) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) deliberare su acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni che non siano previsti in atti a contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione. Sono comunque esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o dei funzionari;
 - l) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi compresi le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
 - m) definire, per il periodo di tempo del proprio mandato, gli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti della Provincia presso enti o organismi comunque denominati;
 - n) nominare i rappresentanti del Consiglio presso enti o organismi comunque denominati per i quali la legge riserva espressamente la nomina al Consiglio, garantendo la nomina e la designazione di ambo i sessi;
 - o) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
 - p) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
 - q) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.
4. Spetta, inoltre, al Consiglio provinciale approvare altri piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:
- a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
 - b) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
 - c) mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la d) programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regionali, qualora assegnate e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
 - d) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
 - e) raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - f) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - g) l'atto di indirizzo triennale in materia di programmazione di politiche del lavoro e politiche formative
 - h) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
 - i) intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 - l) convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.
5. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Art. 26

Diritti e doveri dei consiglieri provinciali

1. Ogni consigliere rappresenta la comunità ed esercita con lealtà le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio provinciale.

3. I consiglieri provinciali hanno diritto:

- a) di presentare proposte di delibera o di atto di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio, salvo quelle riservate al potere di proposta del Presidente, e hanno diritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio, di intervenire e presentare emendamenti sia nel corso dell'esame nelle commissioni alle quali appartengono sia nell'ambito delle sedute consiliari;
- b) di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
- c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e, per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo, su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;
- d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

4. I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni provinciali nonché dagli enti partecipati tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Sulla base di accordi di reciprocità stipulati tra la Provincia e i comuni appartenenti al suo territorio, secondo le modalità di cui al successivo articolo, i consiglieri hanno analogo diritto nei confronti degli uffici e delle istituzioni dei comuni del territorio, limitatamente alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

5. Di analogo diritto godono i consiglieri dei comuni ricompresi nel territorio della Provincia rispetto agli uffici e alle istituzioni della stessa. Gli accordi di reciprocità fra la Provincia e i comuni specificano a chi spetti, e secondo quali regole, valutare la rispondenza delle richieste presentate alle funzioni istituzionali del richiedente.

6. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e, ove il regolamento le preveda, delle commissioni alle quali sono assegnati. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo è causa di decadenza.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalle dimissioni.

Art. 27

Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:

- a) al Presidente della Provincia;
- b) a ciascun consigliere provinciale;
- c) all'Assemblea dei sindaci;
- d) a uno o più Consigli comunali o Consigli di unioni dei comuni;
- e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 28

Consiglio aperto

1. Il Consiglio provinciale su temi di particolare rilevanza per la collettività amministrata può dichiararsi aperto alla partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati. Il Consiglio provinciale aperto può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti e deve avere svolgimento entro il termine di venti giorni dalla intervenuta richiesta.

Art. 29

Assemblea dei sindaci

1. L'Assemblea dei sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei comuni compresi nella Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo nonché deliberativi in relazione all'approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie, ai sensi di legge.
2. L'Assemblea dei sindaci svolge funzioni propositive e consultive in relazione ad ogni oggetto di

interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o del Consiglio provinciale.

3. L'Assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni e esprime il parere sugli schemi di bilancio dallo stesso adottati con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

4. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

5. In assenza del Presidente, l'Assemblea dei sindaci è presieduta dal Vicepresidente. Ove sia assente anche il Vicepresidente, presiede la seduta il consigliere anziano.

6. Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività assembleare la Provincia si avvale dell'uso delle tecnologie.

7. In caso di impossibilità o impedimento dei Sindaci, questi possono farsi rappresentare dal Vicesindaco o da un componente del proprio consiglio o giunta comunale. Laddove il Comune sia retto da un commissario straordinario, la rappresentanza del Comune è esercitata dallo stesso che, in caso di impossibilità o impedimento, potrà farsi rappresentare da un proprio delegato. Per il Vicesindaco non occorre alcuna delega. In ogni altro caso, la delega deve avere forma scritta e va depositata presso la struttura di supporto alla segreteria generale all'atto di registrazione della presenza o al momento dell'appello.

Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, come uditori o come relatori, senza diritto di voto, anche i consiglieri provinciali che non ricoprano la carica di Sindaco, nonché, su invito del Presidente, parlamentari, rappresentanti di altra Provincia o della Regione per la trattazione di argomenti di interesse comune.

8. L'Assemblea dei sindaci viene di norma convocata presso la sede di Perugia, Piazza Italia, Palazzo della Provincia.

9. L'Assemblea dei sindaci può essere convocata presso la sede di uno dei comuni del territorio provinciale o, in via eccezionale e per particolari esigenze, in sede diversa per la trattazione di materie specifiche

10. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei sindaci non sono vincolanti. Il parere non vincolante si ritiene per acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.

11. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di comuni superiore alla metà. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei comuni. Sono salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

12. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

13. L'Assemblea dei sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale.

14. Fino all'approvazione del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento del Consiglio provinciale.

Art. 30

Verbalizzazione

1. Il Segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.

Art. 31

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente o, se non nominato, dal Consigliere anziano.

ART. 32

Pareri dei responsabili dei servizi e del Segretario

1. Ogni atto deliberativo del Consiglio, dell'Assemblea dei sindaci e del Presidente che non sia mero atto di indirizzo, deve riportare il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Ove il Presidente, il Consiglio o l'Assemblea dei sindaci non intendano conformarsi ai pareri di cui al precedente comma, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
3. Gli atti deliberativi di cui al primo comma devono essere adottati con l'assistenza e il parere del Segretario generale in ordine alla conformità dell'atto alla legge, ai regolamenti e allo Statuto.
4. Delle deliberazioni assunte nonostante i pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del Segretario generale, al collegio dei revisori dei conti. La disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica degli atti.

Art. 33

Obblighi di trasparenza degli organi

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.
2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma precedente. Il regolamento del Consiglio provvede a indicare le regole da applicare anche ai gruppi consiliari.
3. Il regolamento disciplina altresì i modi e le forme e i limiti coi quali i cittadini, singoli o associati, possono chiedere informazioni ulteriori sull'attività politica e amministrativa dei soggetti di cui al primo comma.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 34

Principi generali sull'organizzazione degli uffici

1. Gli uffici provinciali sono disciplinati, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e con altri atti di organizzazione, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è integrata e flessibile; in ordine alla stessa è posto in atto un processo costante di adeguamento, in relazione ai programmi ed ai progetti da realizzare.
3. La Provincia promuove l'aggiornamento, la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle risorse umane dell'ente.
4. La Provincia assicura e promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità.
5. L'organizzazione generale è, altresì, volta ad assicurare, anche mediante l'adozione di misure denominate azioni positive, pari dignità nel lavoro e pari opportunità tra uomini e donne nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, oltre che nel trattamento economico e retributivo.
6. L'organizzazione generale è infine volta a contrastare ed eliminare ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta e di violenza morale e psichica nei confronti dei dipendenti in ogni aspetto del rapporto di lavoro, garantendo un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo.
7. Le unità organizzative complesse, le loro attribuzioni e l'articolazione interna in unità organizzative più semplici sono definite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che determina altresì la dotazione organica complessiva, i requisiti d'accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
8. Per il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi la Provincia attiva gli strumenti e gli organismi previsti dalla legge.

Art. 35

Dirigenza

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. I dirigenti promuovono, altresì, l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed esigenze operative.

2. I dirigenti sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.

3. I dirigenti, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, esercitano, con poteri di direzione e responsabilità della struttura organizzativa o del progetto cui sono preposti, tutti i compiti gestionali di carattere tecnico-finanziario ed amministrativo previsti dalle vigenti disposizioni normative.

4. I dirigenti sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi di governo.

5. Le funzioni dei dirigenti sono, inoltre, determinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo ed i compiti di gestione.

Art. 36

Conferimento incarichi dirigenziali

1. Il Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale _____, provvede ad attribuire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo principi di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nei documenti di programmazione.

3. Gli incarichi dirigenziali cessano nei casi previsti dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.

Art. 37

Incarichi esterni

1. Eccezionalmente e con deliberazione motivata del Consiglio _____ la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 38

Organismo di valutazione della performance

1. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con apposito regolamento composizione, funzionamento e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione.

Art. 39

Modi di esercizio della rappresentanza legale in giudizio

1. Il Presidente della Provincia promuove e resiste alle liti, adottando apposito atto con il quale di norma, affida la difesa dell'ente in giudizio all'avvocatura provinciale. Il Presidente indica con lo stesso atto il difensore tra gli avvocati dell'ente, ovvero, in casi particolari opportunamente motivati, provvede ad individuare un difensore esterno.

2. Nei giudizi arbitrali il Presidente della Provincia provvede, anche alla nomina dell'arbitro di competenza dell'ente o a scegliere l'arbitro unico d'accordo con l'altra parte.

3. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza legale dell'ente in ogni giudizio e conferisce la procura alla lite al difensore prescelto. Al Presidente è altresì attribuito il potere di conciliare, transigere e rinunciare alla lite.

4. Per i giudizi tributari la difesa dell'ente è attribuita al responsabile del tributo, ove previsto dalle norme ed individuato con apposito atto. In tali giudizi la difesa dell'ente può essere affidata anche ad altri dipendenti appositamente individuati e, per casi particolarmente complessi, all'avvocatura provinciale o a difensori esterni.
5. La Provincia può, inoltre, avvalersi di propri dipendenti per la rappresentanza e difesa in giudizio nei casi e secondo le modalità espressamente previsti dalla legge.
6. Le disposizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche per le richieste di provvedimenti cautelativi e per le azioni possessorie, per gli interventi volontari nei giudizi, nonché per le controversie demandate al giudizio arbitrale ai sensi di legge e per le procedure di conciliazione e arbitrato in materia di controversie individuali di lavoro e di controversie sulle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dai contratti collettivi e dai regolamenti provinciali.

Art. 40

Direzione generale

1. Per il coordinamento generale dell'azione amministrativa può essere istituita, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, la Direzione generale.
2. La nomina e la revoca del Direttore generale sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Direttore generale esercita le competenze al medesimo attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nonché ogni altro compito attribuitogli dal Presidente.

Art. 41

Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato, confermato e revocato dal Presidente della Provincia secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Funzioni, competenze, prerogative e status giuridico ed economico del Segretario generale sono regolate dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla contrattazione collettiva.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 42

Organismi di coordinamento fra enti

1. Sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio provinciale, previo parere dell'Assemblea dei sindaci, organismi di coordinamento fra gli organi amministrativi di vertice della Provincia e i comuni del territorio provinciale o le loro unioni, al fine di semplificare e garantire l'efficiente svolgimento delle attività interistituzionali.
2. Analoghi organismi di coordinamento possono essere introdotti fra i dirigenti competenti per specifici progetti di carattere tecnico.

Art. 43

Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti di natura amministrativa sono adottati secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter definiti dalla regolamentazione interna dell'ente e sono trasmessi all'unità organizzativa preposta alla loro raccolta e pubblicazione.
2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.
3. Nel rispetto delle leggi e del sistema di relazioni sindacali, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane, nonché le misure inerenti la gestione dei rapporti individuali di lavoro sono assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e sono denominati "provvedimenti organizzativi".

TITOLO V GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 44

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia dispone di autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
4. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del testo unico enti locali.

Art. 45

Finanza provinciale

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, la Provincia, con deliberazione consiliare, istituisce tributi e stabilisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Con atto del Presidente vengono determinate annualmente le aliquote dei tributi, le tariffe di concessione dei beni e quelle dei servizi pubblici provinciali adeguandole ogni anno al costo dei servizi stessi secondo quanto previsto dalla legge.
2. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

Art. 46

Amministrazione dei beni provinciali

1. I beni patrimoniali disponibili della Provincia devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata annualmente con atto del Presidente.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, o nel miglioramento del patrimonio o nella estinzione di passività onerose.
3. Il Consiglio provinciale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni di beni immobili. Per i beni mobili la competenza è del Presidente della Provincia.

Art. 47

Regolamenti e statuto del contribuente

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalle norme dello statuto, la Provincia adotta il regolamento per la disciplina delle entrate proprie, anche tributarie, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Gli atti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212 e delle altre norme che disciplinano i diritti del contribuente.

TITOLO VI SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 48

Controlli

1. Il controllo sugli organi della Provincia è regolato dalla legislazione statale.
2. La Provincia, con norme regolamentari ed atti organizzativi, individua le metodologie e si dota

degli strumenti adeguati a realizzare il controllo interno, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. Il controllo esterno sulla gestione è esercitato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi di legge.

Art. 49

Revisione economico-finanziaria

1. Con deliberazione del Consiglio provinciale viene nominato il collegio dei revisori composto di tre membri scelti in conformità alle previsioni di legge.

2. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, delle quali deve essere loro comunicato l'ordine del giorno e possono essere invitati, anche su loro richiesta, ad assistere alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, comunicando parimenti il relativo ordine del giorno.

3. Il regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi dell'ordinamento fissati dalla legge dello Stato, contiene le ulteriori norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del collegio dei revisori.

TITOLO VII

RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA

Art. 50

Conferimento di funzioni provinciali ai comuni e alle unioni di comuni

1. Il Consiglio provinciale può conferire la titolarità e l'esercizio di proprie funzioni a comuni singoli ovvero a unioni di comuni compresi nella circoscrizione territoriale, purché aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti. La deliberazione è assunta previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.

2. All'attuazione della delibera consiliare provvede il Presidente della Provincia tramite la stipula di idonea convenzione con i comuni o le unioni di comuni interessati. La convenzione stabilisce le modalità, condizioni e vincoli che i comuni destinatari delle funzioni si impegnano a rispettare.

3. Nella delibera del Consiglio e nella convenzione attuativa possono essere specificati gli eventuali poteri che la Provincia mantiene al fine di coordinare e vigilare sull'esercizio da parte di comuni delle funzioni trasferite, e le condizioni al verificarsi delle quali la Provincia si riserva di riacquisire le medesime funzioni, nonché gli eventuali limiti di tempo relativi alla durata del trasferimento.

4. Nella delibera di trasferimento e nella convenzione attuativa possono essere indicati gli obblighi che la Provincia assume verso i comuni o le associazioni di comuni destinatari dei trasferimenti e le conseguenze di un eventuale inadempimento nell'esecuzione degli obblighi assunti.

5. Del contenuto delle delibere e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia anche all'Assemblea dei sindaci.

Art. 51

Uffici in convenzione e avvalimento degli uffici di altre amministrazioni

1. La Provincia può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, per la organizzazione di uffici condivisi al fine dello svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività. La convenzione, approvata dai rispettivi consigli, individua la "amministrazione capofila", presso la cui sede opererà l'ufficio, e definisce:

a) la durata e i compiti dell'ufficio;

b) le modalità di assegnazione del personale e di gestione degli istituti contrattuali, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali vigenti;

c) le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio;

d) i rapporti finanziari e contabili tra le amministrazioni coinvolte;

e) le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle amministrazioni coinvolte circa le attività dell'ufficio.

2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, singoli comuni e unioni dei comuni possono avvalersi degli uffici della Provincia ovvero la Provincia può avvalersi degli uffici di comuni o unioni di comuni. Obiettivi e modalità dell'avvalimento sono definiti con apposite convenzioni approvate dai rispettivi consigli che ne precisano la durata e disciplinano i rapporti

finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

Art. 52

Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni

1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni della circoscrizione territoriale o le loro unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e attività, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati, su proposta del Presidente della Provincia, dal Consiglio provinciale.

Art. 53

Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni o unioni di comuni può essere proposta dal Presidente della provincia nelle modalità previste dallo Statuto:
 - a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - b) per esaurimento dello scopo;
 - c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le forme stabilite, da parte dei comuni o unioni di Comuni interessati;
 - d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.
2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Presidente della Provincia comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Sindaco, al Consiglio.

Art. 54

Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. In particolare la Provincia può curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
 - a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
 - b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la
 - c) stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
 - d) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni;
 - e) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle unioni di comuni in materia di relazioni sindacali.

Art. 55

Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza e comunicazione

1. La Provincia può curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni che ne facciano espressa richiesta e in raccordo con essi:
 - a) l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti;
 - b) l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla

pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Provincia;

c) l'elaborazione del PTTI – Programma Triennale Trasparenza e Integrità e relativi aggiornamenti annuali;

d) l'aggiornamento e la consulenza in materia di trasparenza amministrativa, compreso il supporto per la redazione di regolamenti, direttive e provvedimenti, la gestione dell'accesso civico, la semplificazione del linguaggio di documenti, atti e provvedimenti;

e) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Art. 56

Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Provincia, previa convenzione, può curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.

2. La Provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di Stazione Unica Appaltante, curando, per conto dei comuni aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture.

3. La Provincia offre comunque ai comuni e alle unioni di comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

Art. 57

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Spetta al Presidente della Provincia vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.

2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra Provincia, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l'accesso del sindaco interessato e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 58

Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione

1. Il Presidente della Provincia presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni, singoli o associati, o altri enti.

2. Il Consiglio provinciale esamina, discute e prende atto della relazione, e formula, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

TITOLO VIII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 59

Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia, per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legislazione vigente.

2. I servizi pubblici devono essere organizzati e gestiti in modo da assicurare:

a) l'uguaglianza tra tutti i cittadini;

- b) il soddisfacimento delle esigenze e del rispetto dei diritti dei cittadini;
- c) l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
- d) l'effettiva accessibilità da parte di tutti con particolare attenzione alle categorie deboli;
- e) la qualità e la quantità delle prestazioni con riferimento ai migliori standards raggiungibili con le moderne tecnologie.

3. La scelta della forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio provinciale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio e agli interessi pubblici da perseguire.

4. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve specificare nella motivazione:

- a) la produzione di beni e le attività costituenti l'oggetto del servizio, nonché le finalità rispondenti al pubblico interesse;
- b) la rilevanza sociale riconosciuta alla attività e agli obiettivi economici e gestionali perseguiti;
- c) gli elementi dimensionali del servizio e i conseguenti riflessi organizzativi;
- d) le ragioni della forma di gestione scelta.

Art. 60

Vigilanza sulla verifica del contratto di servizio

1. Nel caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dalla Provincia, in sede di rendiconto della gestione il Collegio dei Revisori vigila sulla verifica del rispetto del contratto di servizio e relaziona in merito con le modalità previste, per quanto compatibili, dall'art. 239 del d.lgs 267/2000 ed in apposito regolamento.

2. A tal fine ogni eventuale aggiornamento e modifica del contratto di servizio saranno tempestivamente trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO IX

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61

Trasparenza, diritto di accesso e open data (dati aperti)

1. La Provincia riconosce la trasparenza quale strumento di contrasto alla corruzione e assicura, anche attraverso il sito web istituzionale, la trasparenza sulla propria organizzazione e attività e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.

2. In conformità alla legislazione in vigore, la Provincia approva il PTTI – Programma Triennale Trasparenza e Integrità, adotta uno specifico regolamento che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti e assicura l'attuazione dell'obbligo alla trasparenza anche attraverso procedure semplificate per l'accesso civico.

3. La Provincia garantisce l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale e dall'apposito regolamento provinciale.

4. La Provincia riconosce la prassi amministrativa dell'open data (dati aperti) nell'ambito della quale rende liberamente accessibili a tutti sul web alcune tipologie di dati, senza restrizioni di copyright (copia e riproduzione), brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

ART. 62

Comunicazione e informazione

1. La Provincia riconosce la comunicazione istituzionale come parte integrante dell'azione amministrativa, garanzia dei principi di trasparenza e partecipazione, strumento per la condivisione e il sostegno delle politiche pubbliche, in attuazione della legge 150/2000.
2. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività, l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione anche attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico istituito presso la sede centrale e articolato, in forma decentrata, sul territorio provinciale in collaborazione con i Comuni e con eventuali altri soggetti pubblici.
3. La Provincia garantisce una informazione completa e pluralistica attraverso l'Ufficio Stampa il quale indirizza la propria attività ai mezzi di informazione di massa.

Art. 63

Partecipazione popolare e democrazia diretta in rete

1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
2. Gli organi della Provincia possono deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
3. Il regolamento sulla partecipazione, adottato dal Consiglio provinciale, definisce i modi, le forme e i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione della Provincia.
4. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nei limiti e nelle competenze della Provincia, il più ampio diritto di accesso alla rete.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art 64

Disposizioni finali

Gli atti che la legge o i regolamenti attribuiscono alla Giunta devono intendersi attribuiti alla competenza del Presidente purché compatibili con il nuovo assetto istituzionale.

Art. 65

Modalità di approvazione e di revisione dello Statuto

1. In base alla legge, le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio provinciale, sono approvate o respinte dall'Assemblea dei sindaci con delibera adottata con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione residente.
2. La Provincia adotta i regolamenti previsti dallo Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti già in vigore.

Art. 66

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio del sito internet istituzionale della Provincia.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

